



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (05.03)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2011/0276 (COD)
2011/0268 (COD)
2011/0273 (COD)
2011/0275 (COD)
2011/0274 (COD)**

**5609/13
ADD 1 REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

ADDENDUM 1 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2
n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2,
COM(2011) 614 definitivo, COM(2011) 612 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sui considerando

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sui considerando delle proposte di regolamento recante disposizioni comuni, di regolamento FESR, di regolamento sul Fondo di coesione, di regolamento FSE e di regolamento CTE.

Per il regolamento recante disposizioni comuni le modifiche evidenziate in grassetto indicano le proposte di compromesso rispetto al testo originario presentato dalla Commissione il 6 ottobre 2011, rettificato dalla Commissione il 14 marzo 2012 e modificato dalla Commissione l'11 settembre 2012. Analogamente, anche le modifiche di compromesso sono evidenziate in grassetto per il regolamento sul Fondo di coesione, il regolamento FSE e il regolamento CTE rispetto alla versione presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012. Per il regolamento FESR le parti evidenziate in grassetto segnalano le modifiche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011.

A. Regolamento recante disposizioni comuni

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) L'articolo 174 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del **TFUE** prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali.
- (3) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("**Fondi strutturali e di investimento europei**"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni comuni al FESR, al FSE e al FC, che non si applicano però al FEASR e al FEAMP. Date le particolarità di ciascun **Fondo strutturale e di investimento europeo**, le norme specifiche applicabili a ciascun **Fondo strutturale e di investimento europeo** e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (FEAGA – Fondo europeo agricolo di garanzia) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR va dunque preservato e le strutture già in essere negli Stati membri vanno sostenute.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 del **TFUE**.
- (5 bis) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.**
- (6) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel **presente** regolamento.
- (6 bis) Qualora sia fissato un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione conformemente al presente regolamento, il limite per l'adozione o la modifica di tale decisione non dovrebbe comprendere il periodo che ha inizio nella data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e si protrae fino a quando lo Stato membro ha risposto a tali osservazioni.**
- (7) Il presente regolamento è strutturato in tre parti: la prima **presenta l'oggetto** e le definizioni, la seconda reca le regole applicabili a tutti i **Fondi strutturali e di investimento europei** e la terza reca disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al FC ("i Fondi"). **Ciascun regolamento specifico dei Fondi strutturali e di investimento europei può stabilire norme specifiche che sono complementari al presente regolamento ma che non dovrebbero essere contraddittorie rispetto alle disposizioni comuni, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento.**

- (8) Ai sensi dell'articolo 317 del **TFUE** e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che gli Stati membri utilizzano i **Fondi strutturali e di investimento europei** legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (**UE, Euratom**) n. 966/2012 del **Parlamento europeo e del Consiglio**, del 25 ottobre 2012, che stabilisce **le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione** (di seguito il "regolamento finanziario"). Gli Stati membri **[...] al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine sono responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi.** Queste **condizioni** garantiscono altresì che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza del **pertinente** intervento dell'Unione, **[...] per rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto dell'obiettivo globale di riduzione degli oneri amministrativi.**
- (9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per **l'accordo** di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e **altri pertinenti** organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione **dell'inclusione sociale**, della parità **di genere** e della non discriminazione, **nonché, se del caso, le organizzazioni ombrello di tali organismi, autorità e organizzazioni.** L'obiettivo di tale partenariato è rispettare i principi della governance a più livelli, **ma anche tenere conto della sussidiarietà e della proporzionalità e delle specificità dei diversi quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri, nonché** garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. **Gli Stati membri dovrebbero individuare i partner pertinenti più rappresentativi, che dovrebbero comprendere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri possono inoltre individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle autorità locali, regionali e cittadine o altri organismi**

conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato recante un codice di condotta per **facilitare l'attuazione del partenariato al fine di** garantire il coinvolgimento dei partner **pertinenti** nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione **degli accordi** di partenariato e dei programmi. **Per facilitare il coinvolgimento dei partner nella stesura dell'accordo di partenariato e dei programmi per il periodo 2014-2020 l'atto delegato non dovrebbe avere effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe entrare in vigore prima della data della sua adozione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di determinare le modalità più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali, nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti i suoi obiettivi stabiliti dal presente regolamento.**

- (10) Le attività dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e gli interventi da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e **il diritto** nazionale **collegato che attua** direttamente o indirettamente **le disposizioni del presente regolamento e le norme specifiche dei Fondi [...]**.
- (11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei **Fondi strutturali e di investimento europei**, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

- (12) Gli obiettivi dei **Fondi strutturali e di investimento europei** dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di **preservare**, tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, **paragrafo 1**, del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". **A tal fine, gli** Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico [conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione [...]]¹, sulla base di una metodologia **basata sulle categorie di intervento o misure** adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione **che rifletta il principio di proporzionalità**.
- (13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i **Fondi strutturali e di investimento europei** dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei **Fondi strutturali e di investimento europei** sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.
- (14) Al fine di massimizzare il contributo dai **Fondi strutturali e di investimento europei** e di fornire [...] **un orientamento** strategico al processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti **in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali**.
- (15) Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto definire [...] in che modo i **Fondi strutturali e di investimento europei contribuiranno agli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i mezzi per** affrontare le **principali** sfide territoriali, **le modalità per promuovere** l'uso integrato dei **Fondi strutturali e di investimento europei** [...], i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali, **i mezzi per il coordinamento con le altre pertinenti politiche e attività di cooperazione dell'Unione**.

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

- (16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un **accordo** di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. **L'accordo** di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei **Fondi strutturali e di investimento europei**. **L'accordo di partenariato dovrebbe stabilire le modalità per assicurare l'allineamento alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche dei Fondi conformemente agli obiettivi basati sul trattato, le modalità per assicurare un'attuazione efficace e le modalità per il principio del partenariato, nonché un approccio integrato allo sviluppo territoriale.**
- (17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante **nonché un insieme conciso ed esaustivo di criteri di valutazione oggettivi** per garantire che sussistano **i presupposti** necessari per un uso efficace **ed efficiente** del sostegno dell'Unione. **A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi specifici relativi a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex-ante prevista dalle norme specifiche di ciascun Fondo.** Il rispetto **delle** condizionalità ex ante **applicabili** dovrebbe essere accertato **dallo Stato membro all'atto di istituire l'accordo** di partenariato **o i programmi, tenendo conto del principio di proporzionalità.** **La Commissione verifica la coerenza e l'adeguatezza della valutazione conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze nazionali e regionali per decidere le misure politiche specifiche e adeguate, compreso il contenuto delle strategie.** Nei casi in cui una condizionalità ex ante **applicabile** non venisse soddisfatta **entro il termine fissato**, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti **intermedi** a favore **delle parti interessate** del programma, **a precise condizioni prestabilite.**

(18) [Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale.]¹

(18 bis) [La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati sulla base di un quadro di riferimento dei risultati [...] nel 2019. **Per ciascun programma si dovrebbe definire tale quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. Per garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente, qualora emerga che una priorità non ha sostanzialmente conseguito le tappe fondamentali relative agli indicatori finanziari, agli indicatori di realizzazione e alle fasi di attuazione cruciali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati a causa di punti deboli nell'attuazione chiaramente individuati, come precedentemente comunicato alla Commissione, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie,** la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. **Ciò deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto del grado di assorbimento e dei fattori esterni che contribuiscono al fallimento. Non si dovrebbero applicare rettifiche finanziarie se gli obiettivi non sono conseguiti a causa di sviluppi socioeconomici o ambientali significativi o ritardi nell'esecuzione che sfuggono al controllo dello Stato membro**². **Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini delle sospensioni o delle rettifiche finanziarie.**

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

² **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

(19) [Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei **Fondi strutturali e di investimento europei** si fondi su politiche economiche sane e che i **Fondi strutturali e di investimento europei** possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno **Stato membro** si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche **dell'accordo** di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei **Fondi strutturali e di investimento europei**, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche dell'**accordo** di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari]¹.

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

(20) **I Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri secondo procedure trasparenti, conformemente al quadro istituzionale e giuridico di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e** la coerenza delle modalità di programmazione dei **Fondi strutturali e di investimento europei. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, il programmi dovrebbero essere presentati al più tardi entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine più lungo per la presentazione dei programmi di cooperazione territoriale europea per tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, occorre distinguere tra gli elementi centrali di un accordo di partenariato e dei programmi operativi che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che potrebbero essere adottati dagli stessi Stati membri.** La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il quadro strategico comune e **l'accordo** di partenariato e il coordinamento **dei Fondi strutturali e di investimento europei tra loro** e con gli altri strumenti finanziari esistenti e con **l'intervento** della Banca europea per gli investimenti, **se del caso.**

(20 bis) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun Fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

(20 ter) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima della decisione della Commissione recante approvazione dell'accordo di partenariato. In particolare, occorre distinguere tra gli elementi centrali di un accordo di partenariato e dei programmi operativi che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che potrebbero essere adottati dagli stessi Stati membri. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione della modifica di determinati elementi del programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato.

(20 quater) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione, saranno ricercate sinergie in particolare tra l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020 nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi chiave volti ad ottenere tali sinergie saranno il riconoscimento dei costi semplificati di Orizzonte 2020 per una tipologia analoga di intervento e beneficiario e la possibilità di combinare i finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020, nello stesso progetto, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala di eccellenza" nelle regioni meno sviluppate, occorre sviluppare strette sinergie tra i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

- (21) Il trattato ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo [...]. **Lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe essere sostenuto dal FEASR, che dovrebbe essere designato sviluppo locale leader e potrebbe essere sostenuto dagli altri Fondi strutturali e di investimento europei, se del caso. Un approccio strategico a livello locale per lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe essere assicurato mediante il supporto attraverso strategie di sviluppo locale proposte da gruppi di azione locale e selezionate sotto la responsabilità delle autorità di gestione interessate. Per garantire un tempo sufficiente per la piena attuazione di tali strategie di sviluppo locale occorre stabilire un termine per la selezione delle strategie di sviluppo locale sostenute in forza del presente regolamento. Si dovrebbe pertanto** assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità **della progettazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale [...]** **e si dovrebbero pertanto definire i compiti minimi che dovranno svolgere i gruppi di azione locale.**
- (21 bis) **Per facilitare un approccio agevole all'integrazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo nel processo di programmazione, esso dovrebbe svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo possano contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.**
- (22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui **Fondi strutturali e di investimento europei**, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai **Fondi strutturali e di investimento europei** dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una **valutazione** ex ante **che ha prove riconosciute di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato dell'entità delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali dell'analisi ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel regolamento. Data la natura dettagliata della valutazione, dovrebbe essere previsto che l'analisi si svolga in più fasi e che la valutazione sia riesaminata e aggiornata nel corso dell'attuazione.**

(24) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere concepiti e attuati in modo flessibile, **compreso l'utilizzo, se del caso, della remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato e tenendo conto delle norme di mercato e a condizione che qualsiasi aiuto di Stato si limiti all'importo minimo necessario per compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto dei fallimenti del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.** Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, **ai risultati dell'analisi ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato.**

(24 bis) Poiché taluni beneficiari che ricevono un sostegno in forma di sovvenzione potrebbero trovare difficoltà, a causa di un fallimento del mercato, nel reperire una fonte di finanziamenti in grado di coprire l'importo di cofinanziamento richiesto, dovrebbe essere possibile combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni nella misura consentita dalle norme dell'Unione in vigore in materia di aiuti di Stato. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

- (25) Le autorità di gestione dovrebbero avere la **flessibilità** per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione **e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione**, o agli strumenti istituiti a livello **nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità**. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la facoltà di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi **esistenti o creati ex novo** o fondi di fondi **istituiti per fornire il sostegno dei programmi a diversi organismi che attuano gli strumenti finanziari**.
- (25 bis) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, le società destinatarie non dovrebbero essere dissuase da eccessivi oneri amministrativi. Gli audit e i controlli dovrebbero dunque essere effettuati al livello degli organismi incaricati dell'attuazione degli strumenti finanziari e non al livello dei destinatari finali, tranne nel caso di sospetta frode. Tali organismi non dovrebbero pertanto imporre requisiti di conservazione dei dati ai destinatari finali riguardo ai dati pertinenti per gli audit e i controlli.**
- (26) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai **Fondi strutturali e di investimento europei** agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione [...]. **Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 per cento dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento con i successivi pagamenti intermedi subordinati agli effettivi importi spesi a titolo di precedenti domande di pagamento intermedio.**

- (27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai **Fondi strutturali e di investimento europei**, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. **Le norme dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire il sostegno dei fondi di capitale di rischio a vantaggio delle società destinatarie. Tali norme dovrebbero pertanto essere allineate a talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le prassi di mercato in relazione all'erogazione di finanziamenti di follow up nell'ambito dei fondi di capitale di rischio, in modo tale che le imprese destinatarie possano beneficiare del sostegno continuo dei Fondi strutturali e di investimento europei a tali strumenti dopo la fine del periodo di ammissibilità ai sensi di talune condizioni stabilite nel presente regolamento.**
- (27 bis)** È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei **Fondi strutturali e di investimento europei fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti** l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.
- (27 ter)** **Come regola generale, il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei non dovrebbe essere impiegato per finanziare progetti già materialmente completati o per rifinanziare acquisizioni completate. Tuttavia, molti grandi progetti scaglionati che utilizzano il finanziamento tramite debito includeranno un elemento di rifinanziamento del debito esistente per sbloccare le fasi future. In tali casi potrebbe essere necessario utilizzare il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei per riorganizzare un portafoglio di debiti.**
- (28) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero essere istituiti comitati di sorveglianza **da parte dello Stato membro, in linea con le sue norme e prassi nazionali rispetto alla** composizione e alle funzioni definite per i **Fondi strutturali e di investimento europei**. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i **Fondi strutturali e di investimento europei**. Per garantire l'efficacia, **un** comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare **osservazioni** alle autorità di gestione circa l'attuazione del programma e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali **osservazioni**.

- (29) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei **Fondi strutturali e di investimento europei** è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei risultati.
- (30) Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra gli Stati membri e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione.
- (31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli **accordi** di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.
- (32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai **Fondi strutturali e di investimento europei** al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **e tenendo conto delle dimensioni del programma** in rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione **della zona oggetto del programma**, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.
- (33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.
- (34) **L'autorità di gestione o lo Stato membro** prepara un piano di valutazione **che può riguardare più programmi**. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero **assicurare che si svolgano** valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

- (35) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (36) È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei **Fondi strutturali e di investimento europei**. **Su iniziativa o per conto della Commissione, l'assistenza tecnica può sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Su iniziativa di uno Stato membro, l'assistenza tecnica può sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.**
- (37) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate, [...] **dovrebbe essere stabilita una serie di metodi equivalenti per determinare le entrate nette generate da un intervento, compreso un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori specificati nel presente regolamento. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per i progetti futuri, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nel caso delle TCI, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, nonché dell'efficienza energetica.**
- Il regolamento dovrebbe prevedere metodi, scelti dall'autorità di gestione, per un settore, sottosettore o tipo di interventi riguardo alla determinazione, alla deduzione e alla comunicazione delle entrate nette. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.**

Per rispecchiare la diversa natura dei progetti finanziari a titolo del FSE, le entrate nette dovrebbero essere dedotte dalla spesa ammissibile nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati esclusivamente dal FSE. Lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato, conformemente al principio di proporzionalità, per gli interventi a titolo del FESR o del Fondo di coesione ai quali non sono stati applicati altri metodi di contabilizzazione delle entrate nette conformemente al presente regolamento.

- (37 bis) I partenariati pubblico privato ("PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare progetti che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europeo a sostegno degli interventi strutturati come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di determinate caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune delle disposizioni comuni.**
- (38) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei **Fondi strutturali e di investimento europei** in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Al fine di garantire un uso efficace dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e di ridurre i rischi per il bilancio dell'UE, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a favore di interventi conclusi.
- (39) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti (UE) n. [...] [regolamenti FESR, FSE, FC, CTE, FEASR, FEAMP], gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (40) Per semplificare l'impiego dei **Fondi strutturali e di investimento europei** e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate di rimborso delle sovvenzioni e **dell'assistenza rimborsabile**, i finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e **l'assistenza rimborsabile** e le condizioni specifiche relative all'ammissibilità degli interventi in funzione dell'ubicazione.

- (41) Perché l'intervento dei **Fondi strutturali e di investimento europei** sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i **Fondi strutturali e di investimento europei** siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. **Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, può essere giustificato un periodo più limitato, pari a tre anni, qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI.** È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. **Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.**
- (42) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei **Fondi strutturali e di investimento europei**. Dovrebbero dunque essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (43) Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri **e la Commissione dovrebbero essere responsabili della gestione e del controllo dei programmi.** **Gli Stati membri** dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

- (44) **[...] Gli Stati membri dovrebbero adempiere agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumere le responsabilità indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, conformemente alle condizioni di cui al presente regolamento, la messa a punto di un dispositivo efficace per l'esame dei reclami e su richiesta dovrebbero informare la Commissione dei risultati.**
- (45) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia e sull'efficienza dei **Fondi strutturali e di investimento europei**.
- (46) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire una gestione efficace dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative alle richieste di pagamento intermedio [...] e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun [...] **Fondo strutturale e di investimento europeo**.
- (47) [Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto nell'ambito dei **Fondi strutturali e di investimento europei** si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma]¹.

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

- (48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove **evidenti** che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini **dell'esame e dell'accettazione** dei conti. **Il periodo di interruzione dovrebbe durare fino a nove mesi, con l'accordo dello Stato membro, così da garantire un tempo sufficiente per risolvere la situazione onde evitare la necessità di ricorrere a sospensioni.**
- (49) [...]
- (50) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, può essere necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme nazionali o dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'UE, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione delle norme dell'Unione **o delle connesse norme nazionali di attuazione** riguarda, **comprese gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri,** [...] l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e della spesa corrispondente **dichiarata alla Commissione.** Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere **l'applicazione e** l'importo della rettifica finanziaria.
- (51) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, **nonché in una situazione in cui è stata presentata una richiesta di pagamento il cui rimborso è stato interrotto o sospeso.**

- (52) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento **dei** Fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".
- (53) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (54) [Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti **del FESR e del FSE**, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"]¹.
- (55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)².

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

² GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(56) Per definire un quadro finanziario adeguato, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio.

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". **Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di assicurare che siano destinati investimenti sufficienti a favore della gioventù, dell'occupazione, della conoscenza e dell'inclusione sociale, assicurando così una quota sufficiente di investimenti sugli obiettivi tematici sostenuti dal FSE.**

(57 bis) [Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.

Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime **dell'aiuto** alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale [...]. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di **dotazioni finanziarie** da destinare al FSE in ciascun paese]¹.

(58) [Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro]².

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

² **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

- (59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al **3%** dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.
- (60) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate [...] rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnata.
- (61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi **per rafforzare l'attenzione verso i risultati. [...] In particolare, è necessario stabilire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di** una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, [...] stabilire il quadro per la valutazione dei risultati [...] e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente **dei** Fondi. **Sebbene, in generale, un asse prioritario debba coprire un obiettivo tematico, un Fondo e una categoria di regioni, è necessario**

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

prevedere casi in cui la combinazione di obiettivi tematici, Fondi o categorie di regioni all'interno di un asse prioritario aumenta l'impatto e l'efficacia dei Fondi. Agli assi prioritari dell'assistenza tecnica dovrebbero applicarsi modelli semplificati.

(61 bis) Nei casi in cui uno Stato membro elabora non più di un programma per Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(61 ter) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi concisi che stabiliscano impegni concreti da parte dello Stato membro e la necessità di lasciare un margine di flessibilità nell'adeguamento all'evolversi della situazione, si dovrebbero prevedere procedure che consentano la modifica di taluni elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale senza una decisione della Commissione.

(62) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(63) I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi **al di sopra di determinate soglie** continuino ad essere soggetti a **specifiche procedure di** approvazione a norma del presente regolamento. **La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali dopo aver tenuto conto delle entrate nette attese, con una soglia più elevata per i progetti in materia di trasporti, dal momento che l'entità degli investimenti in quel settore è tipicamente maggiore. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di una domanda di grande progetto.**

Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana, il presente regolamento incoraggia il coinvolgimento, fin dalle prime fasi, di esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, da altri esperti indipendenti nella preparazione di tali progetti.

Se l'analisi indipendente iniziale della qualità fornisce dichiarazioni chiare sulla fattibilità e la praticabilità economica del grande progetto, la Commissione dovrebbe potersi affidare alla valutazione degli esperti. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter rifiutare il sostegno se accerta una carenza significativa nell'analisi indipendente della qualità.

Nei casi in cui non è stata svolta un'analisi indipendente iniziale della qualità, la Commissione dovrebbe poter rifiutare il sostegno a un grande progetto qualora la concessione di tale sostegno non sia giustificata sulla base delle informazioni fornite.

Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e allinearsi alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione disciplinato dal presente regolamento. Tali disposizioni, applicabili a certe condizioni, consentono una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione fino al 31 dicembre 2015. Le singole fasi dell'intervento scaglionato, che concorrono allo stesso obiettivo globale, saranno dunque attuate secondo le norme dei rispettivi periodi di programmazione.

- (64) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.
- (65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi, **che possono essere integrati con un sostegno finanziario del FEASR o del FEAMP, può** essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma **o più programmi** operativi.
- (66) È necessario adottare regole specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai Fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(67 bis) Al fine di rafforzare il monitoraggio dei progressi dell'attuazione dei Fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

- (68) Ai sensi dell'articolo 175 del **TFUE**, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire il contenuto di detta relazione.
- (69) Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex post dei Fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e sull'impatto degli interventi finanziati. Sono anche necessarie disposizioni specifiche per stabilire una procedura di approvazione dei piani di valutazione dei Fondi.
- (70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi [...]. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (71) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, **tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi e conformemente al principio di proporzionalità**, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(71 bis) Per assicurare che la dotazione di ciascun Fondo sia concentrata sulla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è necessario stabilire massimali per la dotazione all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e possono comprendere diverse categorie di regioni.

- (72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (73) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale.
- (74) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso lo Stato membro dovrebbe precisare le rispettive responsabilità e funzioni.
- (75) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

- (76) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite. **Si dovrebbe precisare chiaramente che gli Stati membri possono scegliere un campionamento non statistico e basato sul rischio anziché metodi di campionamento statistico, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.**
- (77) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (78) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per **ciascun Fondo** e dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, sono necessarie disposizioni specifiche relative **alla designazione** delle autorità di gestione e di certificazione. **Per evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante del rispetto dei criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, e a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento non dovrebbe essere richiesta alcuna attività di audit se il sistema è essenzialmente lo stesso del periodo 2007-2013. Non dovrebbe sussistere il requisito dell'approvazione dei risultati della valutazione di conformità da parte della Commissione. Tuttavia, al fine di accrescere la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di presentare alla Commissione i documenti di conformità a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento. Non dovrebbe sussistere il requisito di eseguire audit e controlli aggiuntivi né di creare istituzioni aggiuntive allo scopo di verificare il rispetto dei criteri di designazione.**
- (79) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

- (80) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per **ciascun Fondo**. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima della procedura di **accettazione** dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile per l'asse prioritario in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri [...] **al momento dell'accettazione** dei conti, purché [...] **la Commissione sia in grado di appurare la completezza, l'accuratezza e la veridicità di questi ultimi.**
- (81) [...]. **I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno per intero il prima possibile.** Si dovrebbe [...] prevedere un prefinanziamento **iniziale e annuale** per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per [...] **preparare e attuare i programmi.** Il prefinanziamento **annuale** dovrebbe essere liquidato ogni anno con **l'accettazione** dei conti.
- (81 bis) **Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.**
- (82) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i Fondi dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.
- (82 bis) **Conformemente ai requisiti di cui all'articolo 59 del regolamento finanziario¹ e per elaborare le conseguenze di tali requisiti sulla gestione finanziaria dei Fondi, è necessario stabilire procedure chiare per l'esame e l'accettazione dei conti.**

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- (83) È necessario specificare la procedura dettagliata per **l'esame e l'accettazione** dei conti applicabile ai Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit. **Dovrebbe essere possibile, nel parere di audit che accompagna i conti, escludere tali importi e tenere conto delle rettifiche eseguite per rispecchiare i risultati dell'audit sulla base di un campione adeguato di interventi.**
- (84) **[...]. Per ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, dovrebbero essere fissati termini specifici durante i quali essi sono obbligati a conservare i documenti dopo la presentazione delle spese o il completamento di un intervento. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un intervento.**
- (84 bis) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi solo sui documenti relativi al periodo contabile finale e al rapporto finale di esecuzione, senza necessità di preparare ulteriori documenti.**
- (85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo.
- (86) È opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i Fondi, così da garantire la certezza del diritto agli Stati membri **nel rispetto del principio di proporzionalità.**

- (86 bis) **È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. Occorre dunque precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.**
- (87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i **200 000 EUR**. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. **Al fine di alleggerire l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, la Commissione dovrebbe, in prima istanza, riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai suoi controlli in loco. La Commissione dovrebbe procedere a una ripetizione dell'attività di audit soltanto se con tali mezzi non ottiene l'assicurazione necessaria in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit.** Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili. **Per ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per ridurre il rischio di sovrapposizione tra audit degli stessi interventi da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti, la Commissione o l'autorità di audit.**
- (88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del **TFUE** per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, [...] norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, norme **specifiche** sull'**acquisto di terreni e la combinazione dell'assistenza tecnica per gli strumenti finanziari**, le modalità di gestione e di controllo **e di audit di tali strumenti**, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali **per gli strumenti finanziari, l'adeguamento tecnico** e la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate **nette nei settori precisati nel**

presente regolamento nonché in altri settori e sottosettori non inclusi nell'allegato XXX, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, [...], i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare **e i criteri da utilizzare per la valutazione delle carenze gravi che potrebbero determinare rettifiche finanziarie, nonché i principali tipi di tali carenze.** [...]. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

- (89) La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.
- (90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i **Fondi strutturali e di investimento europei**, le decisioni di approvazione **degli elementi degli accordi** di partenariato, [le decisioni riguardanti **i programmi e le priorità che possono beneficiare dell'**assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza]¹, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, [le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione **del FERD e del FSE** di ciascuno Stato membro agli aiuti alle persone indigenti]², **la decisione se eseguire o meno una rettifica finanziaria nel caso di mancato rispetto dell'addizionalità**, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, **le decisioni sulla non accettazione dei conti e sull'importo imputabile in caso di non accettazione dei conti**, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

¹ **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

² **Salvo riesame a seguito dell'approvazione del QFP.**

(91) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, **dovrebbero essere attribuiti alla Commissione** i poteri di esecuzione riguardanti la metodologia concernente gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, [...] **le condizioni riguardanti il modello da utilizzare per le informazioni presentate con le domande di pagamento per gli strumenti finanziari, la metodologia per il calcolo dei costi e delle spese di gestione per gli strumenti finanziari,** le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari e la fornitura delle relative informazioni, **i piani annuali delle azioni da finanziare a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,** la metodologia per il calcolo delle entrate nette **attualizzate** per i progetti generatori di entrate **nette**, il sistema di scambio elettronico di dati tra lo Stato membro e la Commissione, il modello del programma operativo per i Fondi, la nomenclatura per le categorie d'intervento, il formato delle informazioni sui grandi progetti e la metodologia da utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-benefici **e la revisione** dei grandi progetti, il modello per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del rapporto finale di esecuzione, alcune caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e pubblicità e le relative istruzioni, **le modalità e le formalità di rendicontazione delle irregolarità,** norme sullo scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità competenti in materia di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, **il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni dell'autorità di gestione e, se del caso, di certificazione,** il modello di **dichiarazione delle responsabilità di** gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo e la metodologia del metodo di campionamento, le norme concernenti l'impiego dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di pagamento, **nonché il modello dei conti, i metodi e i criteri per i supporti per i dati, la metodologia per l'applicazione di rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione. Tali poteri** dovrebbero essere esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (92) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [...]. Occorre pertanto abrogare detto regolamento. **Il presente regolamento non pregiudica tuttavia il proseguimento o la modifica dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dovrebbero dunque restare valide. Dovrebbero essere anche stabilite norme transitorie speciali in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda i casi in cui un'autorità di gestione può continuare a svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per i programmi operativi, attuati a norma del quadro legislativo precedente, per l'utilizzo della valutazione della Commissione conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio al momento dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 5, e riguardo alla procedura di approvazione dei grandi progetti a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a).**
- (93) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire **rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e può dunque** essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

B. Fondo sociale europeo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [...] **[RDC]** stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo sociale europeo, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione, **le competenze** e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del Trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del **TFUE**. Conformemente all'articolo 9 del **TFUE**, l'FSE dovrebbe tener conto delle condizioni connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, [...] la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e [...] formazione[...].
- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹. Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri [...] **tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo [...] 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma**. Dovrebbe inoltre contribuire **agli aspetti pertinenti dell'attuazione delle iniziative faro**, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"², a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento)³ e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"⁴. **Dovrebbe** inoltre sostenere **le pertinenti** attività nelle iniziative "Agenda digitale europea"⁵ e "Unione dell'innovazione"⁶.

¹ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010

² COM(2010) 682 definitivo del 23.11.2010

³ COM(2010) 477 definitivo del 15.9.2010

⁴ COM(2010) 758 definitivo del 16.12.2010

⁵ COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010

⁶ COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010

- (4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale, investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, **principalmente migliorando l'accesso al mercato del lavoro.** Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe, **ove opportuno,** sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.
- (5) Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica e rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali nelle regioni in ritardo di sviluppo **e in transizione degli** Stati membri, al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione.
- (6) Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese europee e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro verso competenze e attività lavorative più ecologiche, **includere quelle** nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile [...].

- (7) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, concentrando ulteriormente il sostegno sulle priorità dell'Unione europea. **Le priorità d'investimento definiscono obiettivi dettagliati, che non si escludono a vicenda, cui l'FSE contribuisce. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.**

L'FSE dovrebbe, in particolare, aumentare il suo appoggio alla [...] **promozione dell'occupazione, della mobilità dei lavoratori e dell'inclusione sociale, alla lotta contro la povertà e all'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente. Tenendo conto delle risorse del FESR assegnate al medesimo scopo, bisognerebbe stabilire uno stanziamento minimo per la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà.** Secondo il livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno **e nella misura in cui il programma operativo riguarda il territorio di uno Stato membro,** anche la scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno del Fondo dovrebbero essere limitati

- (8) Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle attività sostenute dall'FSE, **nel presente regolamento** dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di realizzazione e di risultato. **Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC]. Tali indicatori dovranno essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di realizzazione specifici per ciascun programma.**

- (9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

- (10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini, conformemente all'articolo 8 del **TFUE**. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione di genere in tutti gli aspetti dei programmi **operativi**, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi.
- (11) Conformemente all'articolo 10 del **TFUE**, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. **L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.**
- (12) **L'innovazione sociale contribuisce ad** adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali **e ad** incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE.
- (12 bis) Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali (quali, ad esempio, l'etichettatura sociale).**
- (13) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e [...] **dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità.** La Commissione **dovrebbe sostenere le attività degli Stati membri al riguardo** facilitando gli scambi di esperienze e coordinando l'attuazione delle relative iniziative.

- (14) **La mobilitazione dei** soggetti regionali e locali **contribuirà ad** attuare la strategia Europa 2020 e **a** perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale realizzate dagli attori locali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative all'attuazione dei programmi **operativi**.
- (15) Il regolamento (UE) n. [...] **[RDC]** stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche all'FSE.
- (16) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrano gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. [...] **[RDC]**.
- (17) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni a **prendere attivamente in considerazione la possibilità di** ricorrere all'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
- (18) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni [...]. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, in particolare presso esperti. Nel preparare ed elaborare atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire un invio contestuale, tempestivo e appropriato dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) **La Commissione sarà assistita nei suoi compiti dal comitato dell'FSE previsto all'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di cui si dovrebbero precisare la composizione e il ruolo.**

(20) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999¹. E' pertanto opportuno abrogare tale regolamento.

Tuttavia, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 restano valide.

(21) **Poiché che gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.**

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

C. Fondo europeo di sviluppo regionale

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) L'articolo 176 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. **Pertanto, a norma di tale articolo e dell'articolo 174, paragrafi 2 e 3, del TFUE,** il FESR **deve contribuire** a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo [...] **delle** regioni meno favorite, [...] **fra cui un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle regioni che presentano** gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali [...] **le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.**
- (2) Le disposizioni comuni del FESR, del Fondo sociale europeo (FSE) [...] e del Fondo di coesione sono fissate nel regolamento (UE) n.[...]/2012 del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro comune strategico e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹ [regolamento "disposizioni comuni" - RDC].
- (3) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR **per contribuire alle priorità d'investimento** nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del FESR, in particolare [...] **gli investimenti volti a conseguire** la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra [...] **provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della** direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [...] ².

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

² GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammessi al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se attuate dagli stessi operatori economici, quali investimenti in materia di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione di gas ed energia, misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, ecc., anche se uno dei loro effetti indiretti è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra o se sono elencati nel piano nazionale di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

- (4) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e nella linea della strategia Europa 2020¹, secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] le azioni specifiche del FESR come "priorità d'investimento" **che definiscono obiettivi dettagliati, non reciprocamente incompatibili, cui il FESR contribuisce. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.**

¹ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia Europa 2020 **per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo la categoria delle regioni beneficiarie, il sostegno del FESR **nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"** deve essere concentrato sulla ricerca e l'innovazione, **le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**, le piccole e medie imprese (**PMI**) e **la promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio**. **Tale concentrazione dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale lasciando un margine di flessibilità a livello dei programmi operativi e nelle diverse categorie di regioni e dovrebbe essere adeguata, se del caso, per tenere conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento di cui all'articolo 3, lettera a), punti i) e iii) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FC]**. Il grado di concentrazione deve tener conto del livello di sviluppo della regione, **del contributo delle risorse del Fondo di coesione, se del caso**, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento.

Per massimizzare il loro contributo a favore dell'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività che promuovono il turismo sostenibile e il patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, in cui rientri la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo a favore del potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, delle PMI, dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse o della promozione dell'inclusione sociale.

Nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il FESR dovrebbe inoltre poter sostenere la condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e tutti i tipi di infrastrutture transfrontaliere in tutte le regioni.

(6) È necessario definire **nel presente regolamento** una serie comune di indicatori **di realizzazione** per valutare i progressi **aggregati, a livello di Unione**, nell'attuazione dei programmi. **Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]**. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori **di risultato** specifici per ciascun programma **e, se necessario, da indicatori di realizzazione specifici per programma.**

- (7) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, è considerato necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi economici, ambientali, climatici e sociali delle zone urbane [...], **incluse le città, le zone periurbane e i quartieri urbani sfavoriti, definiti conformemente al pertinente quadro nazionale di ciascuno Stato membro.**
- (8) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni alle questioni relative allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR deve sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile.
- (9) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati positivi ottenuti con l'integrazione delle misure nel campo dello sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi sostenuti dal FESR nel periodo 2007-2013, è necessario compiere un ulteriore passo a livello dell'Unione istituendo una piattaforma per lo sviluppo urbano **per promuovere lo sviluppo delle capacità e la messa in rete e lo scambio di esperienze a livello di Unione.**
- (10) Il FESR deve contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.
- (11) Particolare attenzione deve essere prestata alle regioni ultraperiferiche, estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del FESR al finanziamento degli aiuti operativi destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, ossia la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. **Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale base giuridica.** [...].

- (12) [...]
- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda **le procedure per la selezione e la realizzazione delle azioni innovative** [...]. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.
- (14) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999². Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006.

Tuttavia, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

- (15) Poiché che gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
-

D. Cooperazione territoriale europea

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 176 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. **Pertanto, a norma di tale articolo e dell'articolo 174, paragrafo 3 del TFUE, il FESR deve contribuire** a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

- (2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo [...] e al Fondo di coesione [...] sono definite nel regolamento (UE) n.[...]/2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC].
- Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti da tale regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio **relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale [...] e dell'obiettivo relativo agli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione**¹ [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e paesi terzi. È pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e **la designazione**, nonché la gestione finanziaria.
- (3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i **soggetti** coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.
- (4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR **dovrebbe fornire** sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

¹ Cfr. pag. yy della presente Gazzetta ufficiale.

- (5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR **dovrebbe contribuire** anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.
- (6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione.
- (7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni **sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano e rurale**, per **migliorare [...] l'attuazione di programmi e azioni di cooperazione [...], nonché promuovere l'analisi delle tendenze in materia di coesione territoriale attraverso studi, raccolta di dati e altre misure. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi** "Investire per la crescita e l'occupazione" e **"Cooperazione territoriale europea" [...]** e **inoltre rafforzare** la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, **tenendo conto dell'esperienza** delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

- (8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
- (9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe [...] definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.
- (10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe [...] definire le zone di cooperazione transnazionale.
- (11) Ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.
- (12) È d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012 e dello strumento di **assistenza** preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

- (13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i programma di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.
- (14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e, **eccezionalmente**, all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non posso essere avviati. **È necessario, tuttavia, garantire che il finanziamento dell'assistenza a titolo del FESR per operazioni attuate sul territorio di paesi terzi vada in primo luogo a beneficio delle regioni dell'Unione. Tenendo conto di queste limitazioni**, la Commissione dovrebbe [...], in sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero, **essere autorizzata a** coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.
- (15) È necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, **compresa la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi totali**, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.
- (16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata **per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale** al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020 **per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. **Le priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici contengono obiettivi dettagliati, che non si escludono a vicenda, alla cui realizzazione il FESR contribuisce nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi di cooperazione che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.** [...] L'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri nonché, **se del caso**, lo sviluppo e **il coordinamento** delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

(17bis) Nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà e tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che nel caso di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a favore della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Le specificità del suddetto programma transfrontaliero con l'Irlanda del Nord dovrebbero anche giustificare la mancata applicazione al programma stesso di determinate regole del presente regolamento in materia di selezione delle operazioni.

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

(18bis) **È opportuno coinvolgere i paesi o territori terzi già in fase di preparazione dei programmi di cooperazione, quando hanno accettato l'invito a partecipare a tali programmi; a tal fine dovrebbero essere previste nel regolamento speciali procedure. In deroga alla procedura standard, quando programmi di cooperazione coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati membri partecipanti dovrebbero consultare tali paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. Per rendere la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione più efficace e pragmatica, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi terzi dovrebbero poter figurare nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi o nelle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.**

Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei programmi operativi e tenuto conto dei principi di gestione concorrente e di semplificazione, la Commissione dovrebbe approvare solo gli elementi principali dei programmi di cooperazione, mentre gli altri elementi dovrebbero essere approvati dallo Stato membro partecipante o dagli Stati membri partecipanti. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è necessario prevedere una disposizione in base alla quale, quando lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti modificano un elemento di un programma di cooperazione non subordinato a una decisione della Commissione, l'autorità di gestione dello Stato membro in questione sia tenuto a notificare tale modifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione.

- (19) Conformemente **alla strategia dell'Unione per** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali **europei e il Fondo europeo per gli investimenti** dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)¹ fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.
- (20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. **Tenuto conto delle specificità dei programmi di cooperazione tra regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, è necessario alleggerire le condizioni di cooperazione in termini di operazioni di trattamento nel quadro di tali programmi.** È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.
- (21) È opportuno specificare le responsabilità dei capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.
- (22) I requisiti delle relazioni di attuazione vanno adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, le riunioni annuali di riesame possono tenersi per iscritto.
- (23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di **realizzazione** per valutare i progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori **di risultato** specifici per ciascun programma **e, se del caso, indicatori di realizzazione specifici per programma.**

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

- (24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un importo minimo **per l'assistenza tecnica, che può essere superiore al 6%**, a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica
- (25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta. **In particolare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, in base all'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, sufficienti regole di ammissibilità congiunta su alcuni tipi di costi di cui al presente regolamento.**
- (26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.
- (27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi possano ricevere un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi **limitrofi** in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

- (28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente **tale** GECT.
- (29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.
- (30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di gestione elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, questo dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti gli Stati membri partecipanti sono rappresentati nei suoi organi. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzato dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

(30 bis) Le autorità di certificazione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di certificazione elencate all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] Lo Stato membro può incaricare l'autorità di gestione di svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione.

- (31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(31 bis) Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e potenziare l'efficacia della sua politica di coesione, i paesi terzi sono autorizzati a partecipare con il contributo di risorse dell'IPA e dello strumento europeo di vicinato ai programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Le operazioni cofinanziate da tali programmi dovrebbero, tuttavia, continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione, anche se questi sono realizzati, parzialmente o integralmente, al di fuori del territorio dell'Unione. In tale contesto, il contributo agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione resta puramente accessorio, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione dovrebbe essere determinato dagli obiettivi tematici e dalle priorità d'investimento della politica di coesione. Al fine di garantire l'efficace partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione, gestiti secondo il principio della gestione concorrente, le condizioni di attuazione dei programmi dovrebbero essere stabilite nei programmi di cooperazione stessi e anche, ove necessario, negli accordi di finanziamento conclusi tra la Commissione, il governo di ciascun paese terzo e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma di cooperazione. Le condizioni di attuazione del programma dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della normativa dell'Unione applicabile e con quelle del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative all'applicazione del programma stesso.

- (32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.
- (33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso **mensile** di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa **o del mese in cui la spesa è stata presentata per verifica**. In ogni caso, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

- (34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.
- (35) È necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione **transfrontaliera**, transnazionale e interregionale. [...]

(35 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento del finanziamento accordato dal FESR a titolo dei programmi di cooperazione adottati ai sensi del presente regolamento concernenti le regioni ultraperiferiche con un eventuale finanziamento complementare del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato, dell'IPA e della Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire meccanismi di coordinamento conformemente a detti programmi di cooperazione.

- (36) Al fine di definire norme specifiche **in materia di ammissibilità delle spese**, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del **TFUE** per quanto attiene al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17. **Per garantire un quadro giuridico coerente in materia di norme di ammissibilità è necessario stabilire che la Commissione sia tenuta a notificare qualsiasi atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro mesi dall'adozione del regolamento.** È **altresì** di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorrerebbe delegare alla Commissione le competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle zone transfrontaliere e transnazionali, alla presentazione di progetti di programmi di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e alle relazioni sull'attuazione. Tali poteri dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (38) **Tuttavia, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano pertanto valide.**
- (39) **Poiché gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.**
-

E. Fondo di coesione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo
comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) prevede che l'Unione **debba sviluppare** e **proseguire** la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò il compito di erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) **Le disposizioni comuni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione sono fissate nel** regolamento (UE) n. [...] /2012, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹ [regolamento "disposizioni comuni" - RDC]. **Detto regolamento [RDC]** istituisce un nuovo quadro per l'azione dei **Fondi strutturali e di investimento europei che includono il** Fondo di coesione. È necessario precisare gli obiettivi del Fondo di coesione in relazione al nuovo quadro per la sua azione e in relazione allo scopo ad esso assegnato nel trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**.
- (3) L'Unione può, tramite il Fondo di coesione, contribuire ad azioni volte a realizzare gli obiettivi ambientali dell'Unione specificati **all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, fra cui lo sviluppo di sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio al di fuori delle reti transeuropee, in particolare il trasporto fluviale e marittimo, compresi i porti, i sistemi di trasporti intermodali e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico**.
- (4) I progetti relativi alla rete transeuropea dei trasporti finanziati dal Fondo di coesione **dovrebbero** essere conformi agli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti². Per concentrare gli sforzi occorre dare la priorità ai progetti di interesse comune definiti in tale decisione.
- (5) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal Fondo di coesione nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. [...]

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

² GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

(5 bis) Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, gli investimenti volti a conseguire [...] la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I [...] della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹ non dovrebbero essere ammessi al sostegno del Fondo di coesione in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione di tale direttiva. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al Fondo di coesione a sostegno di attività non elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se attuate dagli stessi operatori economici, quali investimenti in materia di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione di gas ed energia, misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, ecc., anche se uno dei loro effetti indiretti è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra o se sono elencati nel piano nazionale di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(5 quater) Occorre chiarire che gli investimenti nell'edilizia abitativa, esclusa la promozione dell'efficienza energetica e dell'uso dell'energia rinnovabile, non possono essere ammessi al sostegno del Fondo di coesione in quanto non apportano chiari vantaggi ambientali e, pertanto, non contribuiscono agli obiettivi del Fondo di coesione definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, la promozione dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile nell'edilizia abitativa apporta chiari vantaggi ambientali e dovrebbe pertanto beneficiare del sostegno del Fondo di coesione.

¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

- (6) Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e nella linea della strategia Europa 2020¹, secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario fissare le priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC].
Dette priorità d'investimento definiscono obiettivi dettagliati, che non si escludono a vicenda, cui Il Fondo di coesione contribuisce. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma. Per accrescere la flessibilità e ridurre gli oneri amministrativi consentendo l'attuazione congiunta con le corrispondenti priorità del FESR, il contenuto dell'elenco delle priorità d'investimento dovrebbe essere allineato ai corrispondenti obiettivi tematici ammissibili nel quadro del FESR.
- (7) È necessario definire **nel presente regolamento** una serie comune di indicatori **di realizzazione** per valutare i progressi **aggregati, a livello di Unione**, nell'attuazione dei programmi [...]. **Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC].** Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori **di risultato** specifici per ciascun programma **e, se del caso, da indicatori di realizzazione specifici per programma.**
- (8) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione [...]². Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1084/2006,
Tuttavia, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

¹ COM(2010) 2020 defn. del 3.3.2010.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

(9) Poiché che gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
